



Bruxelles, 28.3.2019  
COM(2019) 157 final

## **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO**

**sullo stato di avanzamento della procedura di adesione degli Stati membri alla convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2015/799 del Consiglio**

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

### **sullo stato di avanzamento della procedura di adesione degli Stati membri alla convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia ai sensi dell'articolo 2 della decisione (UE) 2015/799 del Consiglio**

#### **1. Introduzione**

La decisione (UE) 2015/799 del Consiglio, del 18 maggio 2015<sup>1</sup>, autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (la convenzione STCW-F, di seguito denominata "convenzione"), adottata il 7 luglio 1995 ed entrata in vigore il 29 settembre 2012. Tutti gli Stati membri dell'UE sono membri dell'IMO.

Oltre che alla tutela dei pescatori, la convenzione rappresenta un importante contributo alla sicurezza del trasporto marittimo internazionale. Essa promuove la sicurezza della vita e dei beni in mare e contribuisce in tal modo anche alla tutela dell'ambiente marino. La pesca in mare è una delle professioni più pericolose e, in alto mare, i pescherecci e i loro equipaggi sono confrontati ai medesimi rischi e pericoli delle navi mercantili marittime; una formazione e qualifiche adeguate costituiscono pertanto uno strumento essenziale per ridurre il numero di incidenti e per contribuire alla sicurezza e protezione degli equipaggi a bordo e alla sicurezza marittima.

La convenzione riveste inoltre grande importanza per la libera circolazione dei lavoratori. La possibilità di lavorare a bordo dei pescherecci di tutti gli Stati membri che aderiscono alla convenzione consentirebbe di accrescere la mobilità dei pescatori. In quest'ottica, il fatto di armonizzare le qualifiche degli equipaggi introducendo un livello minimo comune di formazione consentirà non soltanto di rafforzare la sicurezza in mare, ma anche di facilitare ulteriormente la libera circolazione dei lavoratori. Creerà inoltre condizioni di parità sia nell'Unione che in relazione ai paesi terzi.

Attualmente gli equipaggi dei pescherecci non godono dello stesso livello di protezione dei marittimi del settore del trasporto marittimo, cui si applica la pressoché identica convenzione internazionale dell'IMO sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (la convenzione STCW). La convenzione STCW è stata ratificata da 164 Stati contraenti in tutto il mondo, compresi tutti i 28 Stati membri dell'UE, ed è stata

---

<sup>1</sup> Decisione (UE) 2015/799 del Consiglio, del 18 maggio 2015, che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione internazionale dell'Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (GU L 127 del 22.5.2015, pag. 20).

attuata nel diritto dell'UE con le direttive 2008/106/CE, 2009/16/CE e 2012/35/CE<sup>2</sup>, mentre la convenzione STCW-F è stata ratificata da 26 Stati contraenti in tutto il mondo, di cui solo nove sono Stati membri dell'UE.

Per questi motivi, le parti sociali dell'UE nel settore della pesca marittima<sup>3</sup>, nell'ambito del dialogo sociale settoriale, hanno ripetutamente sottolineato l'importanza di attuare le convenzioni internazionali sulle condizioni di sicurezza e di lavoro a bordo dei pescherecci e hanno chiesto agli Stati membri e all'UE di intraprendere azioni adeguate.

Anche le istituzioni dell'Unione hanno dimostrato il loro impegno in tal senso nel quadro dell'iniziativa dell'UE per la governance degli oceani<sup>4</sup>. Sia il Consiglio che il Parlamento europeo, rispettivamente nelle conclusioni del 4 aprile 2017<sup>5</sup> e nella risoluzione del 16 gennaio 2018<sup>6</sup>, invitano a garantire un trattamento equo e a promuovere la parità di condizioni sul mercato del lavoro nel settore marittimo grazie all'effettiva applicazione delle pertinenti convenzioni internazionali e all'istituzione di un quadro sociale armonizzato per le attività marittime nelle acque dell'UE.

Alla luce di quanto precede, tutti gli Stati membri che dispongono di pescherecci battenti la loro bandiera, nei cui porti approdano navi da pesca marittima che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione STCW-F o in cui si trovano istituti di formazione per gli equipaggi dei pescherecci, sono vivamente invitati ad aderire alla convenzione. Dovrebbero altresì essere incoraggiati ad aderire alla convenzione STCW-F i paesi terzi, al fine di promuovere la sicurezza e condizioni di lavoro adeguate a bordo dei pescherecci e instaurare parità di condizioni a livello mondiale.

## **2. Base giuridica**

La decisione (UE) 2015/799 del Consiglio autorizza gli Stati membri dell'UE ad aderire alla convenzione STCW-F. La concessione di un'autorizzazione da parte dell'UE era necessaria in quanto la regola 7 del capo I dell'allegato della convenzione rientra nella competenza esclusiva dell'Unione per quanto riguarda le norme dell'Unione sul riconoscimento delle qualifiche professionali possedute da talune categorie di equipaggi. Essa incide inoltre sulle disposizioni del

---

<sup>2</sup> Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) (GU L 323 del 3.12.2008, pag. 33). Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57). Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 78).

<sup>3</sup> La Confederazione generale delle cooperative agricole dell'Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca (Europêche).

<sup>4</sup> Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani" (JOIN(2016) 49 final del 10 novembre 2016).

<sup>5</sup> Conclusioni del Consiglio relative alla "Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani" (8029/17) del 4 aprile 2017.

<sup>6</sup> Risoluzione del Parlamento europeo sulla governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030 (2017/2055(INI)) del 16 gennaio 2018.

trattato, in particolare sull'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, e sul diritto derivato dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>7</sup>, nella misura in cui siano interessati cittadini dell'Unione che possiedono i pertinenti certificati rilasciati da uno Stato membro o da un paese terzo.

La decisione (UE) 2015/799 del Consiglio non solo autorizza, bensì incoraggia gli Stati membri dell'UE a ratificare la convenzione STCW-F. È importante che tutti gli Stati membri dell'UE ratifichino la convenzione per creare condizioni di parità ed evitare conflitti tra diritto internazionale e diritto dell'Unione.

A tale riguardo, e per monitorare i progressi compiuti dagli Stati membri dell'UE nella ratifica della convenzione, l'articolo 2 della decisione (UE) 2015/799 del Consiglio impone alla Commissione di presentare al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento della procedura di adesione.

### **3. Fonti di informazioni per la presente relazione**

Il 16 marzo 2018 la Commissione ha scritto agli Stati membri chiedendo che esprimessero le loro intenzioni riguardo alla ratifica della convenzione STCW-F. Essendo pervenute solo quattro risposte, alle rappresentanze permanenti degli Stati membri che non avevano risposto sono state trasmesse due lettere di sollecito. In totale sono pervenute risposte da parte di venti Stati membri. Degli otto Stati membri che non hanno ancora risposto, tre hanno già ratificato la convenzione. Per le ratifiche degli Stati membri si è consultato il sito internet dell'IMO sullo stato dei trattati.

### **4. Stato dei lavori della convenzione STCW-F: ratifiche degli Stati membri**

La convenzione è stata ratificata da nove Stati membri (**Belgio, Danimarca, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania e Spagna**) su un totale di 26 Stati contraenti<sup>8</sup> in tutto il mondo.

Per quanto riguarda gli altri 19 Stati membri, si sono potute raccogliere le seguenti informazioni:

sei Stati membri stanno lavorando per giungere alla ratifica: **Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Svezia e Regno Unito**. La Grecia e la Svezia hanno fatto riferimento, nelle loro risposte, ai lavori in corso sulla revisione dell'attuale convenzione.

---

<sup>7</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

<sup>8</sup> Belgio, Canada, Repubblica del Congo, Danimarca, Islanda, Kiribati, Lettonia, Lituania, Marocco, Mauritania, Namibia, Nauru, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Palau, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Santa Lucia, Sierra Leone, Siria, Spagna, Sud Africa, Ucraina.

Quattro Stati membri ritengono che non sia necessario ratificare la convenzione STCW-F a causa della situazione della loro flotta. L'**Estonia** ha informato la Commissione che applica le prescrizioni della convenzione STCW in materia di certificazione agli equipaggi che prestano servizio a bordo di pescherecci di lunghezza superiore ai 24 metri. L'Estonia non intende procedere alla ratifica della convenzione STCW-F a causa delle dimensioni contenute del suo settore della pesca e del numero limitato dei pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri (complessivamente 24 unità). La **Finlandia** non ha avviato il processo di ratifica della convenzione STCW-F in quanto sostiene che solo un esiguo numero di pescherecci battenti bandiera finlandese rientrerebbe nel campo di applicazione della convenzione. La **Slovenia** ritiene che la convenzione STCW-F non sia necessaria in quanto tutte le navi della flotta peschereccia slovena hanno lunghezza inferiore a 24 metri e potenza motrice inferiore a 750 kW. Infine, la **Bulgaria** ritiene di non disporre di navi alle quali si applicherebbe la convenzione STCW-F.

Quattro paesi privi di sbocco sul mare, **Austria, Lussemburgo, Repubblica ceca e Ungheria**, hanno comunicato alla Commissione che non intendono ratificare la convenzione in quanto non dispongono di pescherecci, porti di pesca e istituti di formazione destinati agli equipaggi dei pescherecci.

Infine, i seguenti Stati membri che non hanno ratificato la convenzione STCW-F non hanno risposto alla richiesta di informazioni: **Croazia, Cipro, Italia, Malta e Slovacchia**.

## 5. Conclusione

La ratifica e l'attuazione di convenzioni internazionali quali la convenzione STCW-F sono della massima importanza per migliorare la situazione del personale operante a bordo dei pescherecci, ridurre il numero e la gravità degli infortuni sul lavoro e promuovere la parità di condizioni nel settore della pesca dell'Unione, sia al suo interno che nei paesi terzi.

La ratifica della convenzione faciliterà inoltre la libera circolazione dei lavoratori tra gli Stati membri, in quanto introduce un livello minimo di formazione per gli equipaggi dei pescherecci sulla base di norme internazionali.

La Commissione constata che non tutti gli Stati membri che dispongono di pescherecci battenti la loro bandiera, nei cui porti approdano navi da pesca marittima che rientrano nell'ambito di applicazione della convenzione STCW-F o in cui si trovano istituti di formazione per gli equipaggi dei pescherecci hanno ratificato o previsto di ratificare la convenzione.

In particolare, la Commissione constata che alcuni Stati membri non intendono ratificare la convenzione STCW-F in quanto non dispongono di navi che rientrano nel suo campo di applicazione, o possiedono solo una piccola flotta di pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri o di potenza motrice superiore a 750 kW. Tuttavia, la convenzione STCW-F contiene

disposizioni importanti che si applicano a tutti i pescherecci, a prescindere dalla lunghezza e/o dalla potenza motrice, come la disposizione sulla formazione di base in materia di sicurezza (capo III, regola 1) e le disposizioni sulla guardia (capo IV, regola 1). Inoltre, la decisione (UE) 2015/799 del Consiglio invita ad aderire alla convenzione anche gli Stati membri nei cui porti approdano navi da pesca marittima che rientrano nel campo di applicazione della convenzione STCW-F o in cui si trovano istituti di formazione per gli equipaggi dei pescherecci.

Gli Stati membri sono invitati a onorare gli impegni assunti e a completare le procedure di ratifica nonché a sostenere la Commissione nelle sue attività volte a promuovere la sicurezza a bordo e in mare. La ratifica della convenzione STCW-F da parte di tutti gli Stati membri interessati consentirà di istituire un quadro internazionale coerente e aggiornato e promuoverà la parità di condizioni per i pescherecci battenti bandiera dell'UE e i loro equipaggi, sia nell'Unione che nei paesi terzi.

La Commissione invita il Consiglio a prendere atto della presente relazione.